



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Integrazioni e modifiche al disciplinare su “Criteri generali per l’associazione ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento del personale”

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 13 settembre 2022, ha adottato all’unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 266/2022 – Verb. 466

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;

VISTO il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25035 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed in particolare l’art. 17 che detta i principi che regolano l’istituto dell’associazione, gli articoli 22 (Mobilità con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) e 27 (Obblighi del personale), che dettano disposizioni applicabili agli associati;

VISTA la delibera n. 57/2016 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 19 maggio 2016, con la quale sono stati approvati i criteri generali per l’associazione al CNR ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento del personale, dando mandato al Presidente di apportare al testo del disciplinare le integrazioni emerse in corso di riunione;

VISTO il provvedimento del Presidente CNR n. 49 del 6 giugno 2016 relativo a “Approvazione disciplinare sui criteri generali per l’associazione, in base al disposto dell’articolo 17 del Regolamento del personale del CNR”;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTI i successivi provvedimenti del Presidente CNR n. 54 del 14 giugno 2016, n. 83 del 30 novembre 2016, n. 18 dell'8 febbraio 2017 e la delibera n. 18/2018 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 febbraio di integrazioni e modifiche al sopracitato disciplinare;

VISTA la delibera n. 75/2022 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2022 di integrazione e modifica al sopracitato disciplinare;

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 22 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno stralciare la disciplina riguardante i ricercatori emeriti, richiedendo al Consiglio Scientifico del CNR un parere in merito ad un possibile re-inserimento di tale figura;

ACQUISITO il parere del Consiglio Scientifico del CNR in merito alla figura di associato con incarico di ricercatore emerito;

VISTA la relazione predisposta dall'Ufficio Programmazione e Grant Office della Direzione Centrale Servizi per la Ricerca sottoscritta dal Direttore della Direzione Centrale Servizi per la Ricerca, dal Direttore Generale, trasmessa con prot. AMMCNT-CNR n. 0062447 del 7 settembre 2022;

CONSIDERATA la necessità di provvedere;

DELIBERA

1. di approvare le integrazioni proposte al "Disciplinare sui criteri generali per l'associazione ai sensi dell'art. 17 del regolamento del personale", di cui alla delibera n. 75/2022 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2022, secondo il testo emendato in allegato, che costituisce parte integrante della presente delibera.

LA PRESIDENTE

F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Laura Ravazzi



Laura Ravazzi
21.09.2022 10:02:33
GMT+01:00



MARIA CHIARA

CARROZZA

21.09.

2022 16:38:27 UTC

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Giuseppe Colpani



GIUSEPPE
COLPANI
21.09.2022
10:27:07
GMT+01:00



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DISCIPLINARE SUI CRITERI GENERALI PER L'ASSOCIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

1. Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, il CNR può associare personale esterno alle proprie attività di ricerca, mediante lo strumento dell'associazione a titolo gratuito, secondo i criteri e le modalità stabiliti nel presente Disciplinare, che sul punto integra il Regolamento del Personale, senza oneri aggiuntivi fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 9 comma 2.
2. Lo strumento dell'associazione permette al CNR di promuovere la collaborazione scientifica avvalendosi anche di personale delle Università o di altri Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali.
3. Per il CNR ha una rilevanza strategica l'acquisizione di figure professionali che nel corso della loro carriera abbiano raggiunto obiettivi di natura scientifica altamente rilevanti all'interno della comunità.
4. Il conferimento dell'associazione è disposto nell'interesse del CNR, secondo criteri oggettivi, che tengano conto della specifica professionalità dell'associando e tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse rispetto alle attività di ricerca che sarà chiamato a svolgere nell'ambito delle progettualità del CNR (art. 53, d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.).

ART. 2 SOGGETTI

1. Possono essere associati:
 - a) i professori universitari di ruolo e i ricercatori universitari;
 - b) i professori a contratto e i professori emeriti presso strutture universitarie statali e non statali legalmente riconosciute;
 - c) i tecnici laureati che svolgono attività di ricerca presso i Dipartimenti universitari;
 - d) i ricercatori o tecnologi che operino in altre strutture scientifiche pubbliche e private, anche internazionali, ivi inclusi gli IRCCS e i Dirigenti del Sistema Sanitario Nazionale;
 - e) i titolari di borse post-doc o di assegno di ricerca presso Enti ed Istituti di ricerca o presso strutture universitarie statali e non statali legalmente riconosciute;
 - f) i dottorandi e titolari di borse per Scuole di Specializzazione che operino presso strutture universitarie statali e non statali legalmente riconosciute;
 - g) i ricercatori o tecnologi ex dipendenti di Enti pubblici di ricerca in quiescenza, ivi compresi quelli del CNR, nonché i professori e ricercatori universitari in quiescenza.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

2. Con riferimento ai soggetti di cui ai punti da "a" ad "f" l'associazione viene disposta sulla base dell'adozione di una apposita convenzione quadro o di uno specifico accordo di collaborazione con le Università, gli Enti pubblici e privati di ricerca, anche internazionali, di provenienza dell'associato, ove non previsto in precedente convenzione quadro o accordo di collaborazione già stipulato con il CNR.
3. Con provvedimento motivato a carattere straordinario il Direttore di Istituto può accogliere le domande di associazione di ex dipendenti di Enti pubblici di ricerca con competenze tecniche altamente qualificate qualora il curriculum documenti lo svolgimento di attività di ricerca.
4. Il personale che risulti in aspettativa dal CNR non può presentare domanda di associazione.

ART. 3

CATEGORIE DI ASSOCIAZIONE

1. I soggetti di cui all'art. 2 possono essere associati, con le modalità specificate negli articoli successivi, in una delle seguenti categorie di associazione:
 - a) associazione con incarico di ricerca;
 - b) associazione con Incarico di collaborazione;
 - c) associazione con incarico di collaborazione senior

ART. 4

CONFERIMENTO ASSOCIAZIONE CON INCARICO DI RICERCA

1. I soggetti di cui all'art. 2, lettere a), b), c), d), possono essere associati con incarico di ricerca.
2. Gli associati di cui al presente articolo svolgono attività di ricerca con continuità e impegno scientifico prevalente nell'ambito dei programmi e delle strutture scientifiche del CNR.
3. L'associazione è vincolata all'impegno da parte del richiedente di utilizzare la doppia affiliazione sia con l'Ente di provenienza che con il CNR nelle pubblicazioni scientifiche derivanti dall'attività di ricerca di riferimento cui si riferisce l'incarico di ricerca stesso per tutta la durata della associazione.
4. Il conferimento dell'associazione con incarico di ricerca è disposto dal Direttore di Istituto su domanda dell'interessato corredata di curriculum attestante la propria attività di ricerca nell'ambito delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di interesse dell'Istituto, nonché dell'indicazione delle tematiche di ricerca per le quali si richiede l'associazione.
5. La richiesta di associazione è valutata e approvata dal Consiglio di Istituto. La richiesta di associazione è valutata con riferimento all'apporto potenziale del futuro associato al più efficace svolgimento delle attività svolte dall'Istituto e al curriculum del richiedente, anche sulla base della produzione scientifica dello



Consiglio Nazionale delle Ricerche

stesso nei tre anni antecedenti la richiesta.

6. Delle relative richieste, il Direttore di Istituto dà comunicazione corredata dai curriculum al Direttore di Dipartimento di afferenza che le inoltra all'ufficio preposto della Amministrazione Centrale al fine di redigere l'istruttoria per l'autorizzazione delle stesse da parte del Consiglio di Amministrazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione autorizza almeno una volta l'anno il conferimento delle associazioni con incarico di ricerca.

8. Acquisita l'autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il Direttore di Istituto può provvedere al conferimento dell'associazione con incarico di ricerca. Del relativo provvedimento il Direttore di Istituto dà comunicazione al Direttore di Dipartimento di afferenza.

9. La durata dell'associazione è legata a quella dell'attività di ricerca di riferimento cui afferisce l'incarico di ricerca.

10. Il Direttore di Istituto, con le modalità di cui ai commi 5 e 6, valuta annualmente la persistenza dei presupposti per l'associazione, valutando la produzione scientifica e l'effettivo contributo allo sviluppo delle tematiche di ricerca a cui si riferisce l'associazione procedendo, a seconda degli esiti della valutazione, al rinnovo o alla revoca dell'incarico. Nel caso di revoca dell'incarico si applica altresì la disposizione di cui al comma 7.

11. Gli associati con incarico di ricerca sono equiparati ai dipendenti CNR nel processo di valutazione interna dell'Ente e di valutazione esterna da parte dell'ANVUR o di altri Enti preposti.

ART. 5

CONFERIMENTO ASSOCIAZIONE CON INCARICO DI COLLABORAZIONE

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e), f), possono essere associati con incarico di collaborazione.

2. Gli associati di cui al presente articolo collaborano alle attività delle strutture scientifiche del CNR per lo svolgimento di specifiche attività progettuali.

3. L'associazione è vincolata all'impegno da parte del richiedente di utilizzare la doppia affiliazione sia con l'Ente di provenienza che con il CNR nelle pubblicazioni scientifiche derivanti dalla attività progettuale prevista per tutta la durata della associazione.

4. Il conferimento dell'associazione con incarico di collaborazione è disposto dal Direttore di Istituto su domanda dell'interessato corredata di curriculum attestante la propria attività di ricerca nell'ambito delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di interesse dell'Istituto, nonché dell'indicazione delle tematiche di ricerca per le quali si richiede l'associazione.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

5. Il provvedimento di conferimento dell'associazione con incarico di collaborazione è adottato a seguito della approvazione da parte del Consiglio di Istituto della domanda di associazione. La domanda è valutata con riferimento all'apporto potenziale del futuro associato al più efficace svolgimento delle attività svolte dall'Istituto e al curriculum del richiedente, anche sulla base della produzione scientifica dello stesso nei tre anni antecedenti la richiesta.
6. Dei relativi provvedimenti il Direttore di Istituto dà comunicazione corredata dai curriculum al Direttore di Dipartimento di afferenza.
7. L'ufficio della Amministrazione Centrale preposto alle associazioni, con il supporto dei Dipartimenti, informa annualmente il Consiglio di Amministrazione sulle nuove associazioni per questa categoria.
8. La durata dell'associazione è legata a quella della specifica attività progettuale di riferimento.
9. Il Direttore di Istituto, con le modalità di cui ai commi 5 e 6, valuta annualmente la persistenza dei presupposti per l'associazione, considerando la produzione scientifica e l'effettivo contributo allo sviluppo dell'attività di ricerca cui afferisce l'associazione procedendo, a seconda degli esiti della valutazione, al rinnovo o alla revoca dell'incarico.
10. Sulla base delle modalità di cui ai commi 2,3 e 4, il Direttore di Dipartimento, con provvedimento motivato a carattere straordinario, può accogliere le domande di associazione nell'ambito della progettualità del Dipartimento stesso, acquisito il parere del Consiglio Scientifico di Dipartimento, dando comunicazione del provvedimento di associazione all'ufficio preposto della Amministrazione Centrale.

ART. 6

CONFERIMENTO ASSOCIAZIONE CON INCARICO DI COLLABORAZIONE SENIOR

1. I soggetti di cui all'art. 2, lettera g), e art. 2 comma 3 possono essere associati con incarico di collaborazione senior.
2. Gli associati di cui al presente articolo collaborano alle attività delle strutture scientifiche del CNR per lo svolgimento di specifiche attività progettuali.
3. Il conferimento dell'associazione con incarico di collaborazione senior è disposto dal Direttore di Istituto su domanda dell'interessato corredata di curriculum attestante la propria attività di ricerca nell'ambito delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di interesse dell'Istituto, nonché dell'indicazione delle tematiche di ricerca per le quali si richiede l'associazione.
4. Il provvedimento di conferimento dell'associazione con incarico di collaborazione senior è adottato a seguito della approvazione da parte del Consiglio di Istituto della domanda di associazione. La domanda è



Consiglio Nazionale delle Ricerche

valutata con riferimento all'apporto potenziale del futuro associato al più efficace svolgimento delle attività svolte dall'Istituto e al curriculum del richiedente.

5. Dei relativi provvedimenti il Direttore di Istituto dà comunicazione corredata da curriculum al Direttore di Dipartimento di afferenza.

6. L'ufficio della Amministrazione Centrale preposto alle associazioni, con il supporto dei Dipartimenti, informa annualmente il Consiglio di Amministrazione sulle nuove associazioni per questa categoria.

7. La durata dell'associazione è legata a quella della specifica attività progettuale di riferimento.

8. Il Direttore di Istituto, con le modalità di cui ai commi 4 e 5, valuta annualmente la persistenza dei presupposti per l'associazione, considerando la produzione scientifica e l'effettivo contributo allo sviluppo del programma scientifico cui afferisce l'associazione procedendo, a seconda degli esiti della valutazione, al rinnovo o alla revoca dell'incarico.

9. Con le modalità di cui ai commi 2 e 3, il Direttore di Dipartimento, con provvedimento motivato a carattere straordinario, può accogliere le domande di associazione nell'ambito della progettualità del Dipartimento stesso, acquisito il parere del Consiglio Scientifico di Dipartimento, dando comunicazione del provvedimento di associazione all'ufficio preposto della Amministrazione Centrale.

ART. 7

CONFERIMENTO ASSOCIAZIONE CON INCARICO DI RICERCATORE EMERITO

1. I soggetti di cui all'art. 2, lettera g), possono essere associati con incarico di ricercatore emerito.

2. Gli associati di cui al presente articolo collaborano alle attività delle strutture scientifiche del CNR per lo svolgimento di specifiche attività progettuali.

3. Il conferimento dell'associazione con incarico di ricercatore emerito è proposto dal Presidente su domanda dell'interessato, corredata di curriculum attestante la propria attività di ricerca nell'ambito delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di interesse dell'Ente, nonché dell'indicazione delle tematiche di ricerca per le quali si richiede l'associazione.

4. Il provvedimento di conferimento dell'associazione con incarico di ricercatore emerito è adottato previo parere del Direttore della struttura CNR presso cui si svolge l'attività di collaborazione dell'associato e del Direttore di Dipartimento di afferenza ed è disposto dal Direttore di Dipartimento stesso. La domanda è valutata con riferimento all'apporto potenziale del futuro associato al più efficace svolgimento delle attività svolte dall'Istituto, anche sulla base della produzione scientifica del richiedente nei tre anni antecedenti la richiesta.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

5. Il provvedimento di conferimento dell'associazione con incarico di ricercatore emerito è adottato previo parere del Consiglio Scientifico.
6. Il Consiglio di Amministrazione autorizza annualmente il conferimento delle associazioni con qualifica di ricercatore emerito.
7. La durata dell'associazione è legata a quella della specifica attività progettuale di riferimento.
8. Il Direttore di Dipartimento, con le modalità di cui al comma 4 e congiuntamente con il Direttore della struttura CNR presso cui si svolge l'attività di collaborazione dell'associato, valuta, con cadenza triennale, la persistenza dei presupposti per l'associazione, considerando la produzione scientifica e l'effettivo contributo allo sviluppo del programma scientifico cui afferisce l'associazione, procedendo, a seconda degli esiti della valutazione, al rinnovo o alla revoca dell'incarico. Nel caso di revoca dell'incarico si applica altresì la disposizione di cui al comma 6.
9. Gli associati con incarico di ricercatore emerito non possono rappresentare il CNR nell'ambito delle società partecipate, fondazioni, etc., fatto salvo per quanto riportato nei regolamenti vigenti.

Art. 8

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' SCIENTIFICHE

1. Gli associati di cui all'articolo 4 svolgono attività di ricerca con continuità e impegno scientifico prevalente nell'ambito dei programmi e delle strutture scientifiche del CNR.
2. Gli associati di cui agli articoli 5, 6 e 7 collaborano alle attività delle strutture scientifiche del CNR per lo svolgimento di specifiche attività progettuali.
3. L'impegno di tempo degli associati di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 sarà da questi concordato con il Direttore della struttura CNR in relazione alle attività da svolgere.
4. Gli associati di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 redigono annualmente una breve relazione sull'attività svolta diretta al Direttore della struttura CNR che ne tiene conto ai fini delle relazioni di consuntivo.
5. Dell'apporto degli associati di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 si tiene conto nella valutazione dei progetti di ricerca svolti dagli Istituti e nella corrispondente quantificazione e attribuzione delle risorse.
6. Qualora l'associato contribuisca ad un progetto con apporti determinanti può essere nominato responsabile di progetto con le modalità previste dall'art. 24, comma 2, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
7. Su motivata richiesta da parte dell'interessato e di concerto con il Direttore della struttura CNR è possibile



Consiglio Nazionale delle Ricerche

presentare richiesta di associazione fino ad un massimo di due strutture del CNR, fermo restando che è possibile essere associati con incarico di ricerca esclusivamente con un solo Istituto del CNR.

ART. 9 TRATTAMENTO

1. Al personale associato non spetta alcun compenso.
2. Qualora in missione autorizzata per finalità concernenti lo svolgimento di attività cui partecipano agli associati verranno rimborsate le spese di missione documentate a carico del progetto nel quale sono impegnati.
3. Compete agli associati l'uso dei servizi logistici, con le modalità definite dal Responsabile della struttura (Istituto o Dipartimento).

ART. 10 DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE ASSOCIATO

1. L'associato presta la sua attività presso la sede della struttura CNR per la quale è stata disposta l'associazione, ivi comprese le articolazioni previste dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento vigente.
2. L'associato accede, con modalità definite dal Direttore della struttura CNR per la quale è stata disposta l'associazione, ai servizi tecnico-scientifici, agli strumenti e alle apparecchiature della struttura, nell'ambito e per le finalità dei progetti approvati ai quali l'associato collabora, in condizioni di parità con il personale dipendente rispetto alla definizione e all'esecuzione delle ricerche.
3. L'associato è tenuto, durante lo svolgimento dell'incarico, a:
 - a) osservare i principi di diligenza, lealtà, buon andamento ed imparzialità;
 - b) custodire con cura i beni del CNR di cui si serve;
 - c) mantenere il segreto d'ufficio e utilizzare le informazioni di cui dispone per ragioni legate all'associazione esclusivamente per le finalità connesse alla medesima, assicurando un adeguato livello di riservatezza;
 - d) rispettare le disposizioni statuarie e regolamentari del CNR.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

ART. 11

COPERTURA ASSICURATIVA

1. La copertura assicurativa è data dalla vigente assicurazione di tipo generale per responsabilità civile verso terzi, estesa a tutti i prestatori di lavoro che hanno con l'Ente un rapporto di attività.
2. I Direttori della struttura CNR per la quale è stata disposta l'associazione dovranno verificare la presenza di altre coperture assicurative, di tipo concorrente, di cui beneficiano gli associati da parte delle rispettive strutture di appartenenza.

ART. 12

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
2. Il documento può essere sottoposto ad eventuale revisione sulla base delle analisi dei risultati applicativi rilevati nel primo biennio di vigenza dello stesso.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si rinvia alla vigente normativa in materia ed alle disposizioni statutarie e regolamentari del CNR.